

REGOLAMENTO

concernente il rilascio dell'attestato professionale federale quale

Tecnica / Tecnico in geomatica

del 11 luglio 2007

Disposizioni generali	3
Scopo dell'esame	3
Organo responsabile	3
Organizzazione	4
Composizione della commissione per la garanzia della qualità	4
Compiti della commissione GQ	4
Notifica al pubblico / Vigilanza	4
Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese	5
Pubblicazione	5
Iscrizione	5
Ammissione	5
Spese	5
Svolgimento	6
Convocazione	6
Ritiro del candidato	6
Esclusione	6
Periti; riunione di attribuzione delle note	6
Esame finale; certificati di fine modulo richiesti	7
Esame finale	7
Contenuto	7
Moduli	7
Valutazione e note	8
In generale	8
Valutazione	8
Valore delle note	8
Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale	8
Ripetizione	9
Attestato professionale, titolo e procedura	9
Titolo e pubblicazione	9
Ritiro dell'attestato professionale	9
Rimedi giuridici	9
Copertura delle spese d'esame	10
Vacazioni, rendiconto	10
Disposizioni finali	10
Abrogazione del diritto vigente	10
Disposizioni transitorie	10
Entrata in vigore	10
Emissione e approvazione	11



geosuisse



REGOLAMENTO

concernente il rilascio dell'attestato professionale federale quale

Tecnica / Tecnico in geomatica

del 11 luglio 2007

Visto l'articolo 28 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

1.11 La candidata / il candidato deve dimostrare tramite l'esame di professione di possedere le conoscenze e le capacità necessarie per soddisfare le elevate esigenze del proprio ambito professionale. Fra esse rientrano l'elaborazione autonoma di progetti nell'ambito della geomatica e lo svolgimento di complessi compiti tecnici nel campo della misurazione. Punti essenziali sono da considerarsi la pianificazione, la realizzazione tecnica, la responsabilità dei costi nonché il raggiungimento di obiettivi qualitativi. La candidata / il candidato è in grado di assumere la direzione di un gruppo dal punto di vista professionale e della gestione del personale, e di svolgere le mansioni relative a tale funzione.

1.12 Il livello dell'esame di professione si situa fra la formazione professionale di base e la formazione in una scuola universitaria professionale.

1.2 Organo responsabile

1.21 Le seguenti organizzazioni del mondo del lavoro costituiscono l'organo responsabile:

- Società svizzera di geomatica e di gestione territoriale, geosuisse
- Ingegneri geometri svizzeri, IGS
- Professionisti geomatica svizzera, PGS
- Fachgruppe für Vermessung und Geoinformation Swiss Engineering STV/ FVG
- Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Swiss Engineering GIG/UTS

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 Organizzazione

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta di nove membri, nominati dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. I membri possono essere rieletti.
- 2.12 La commissione GQ si autocostituisce ed elegge un presidente. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.
- 2.13 La Commissione GQ è composta da:
- 1 rappresentante geosuisse
 - 3 rappresentanti IGS
 - 3 rappresentanti ASTC
 - 2 rappresentanti FVG/STV

Tutte le regioni linguistiche dovrebbero essere rappresentate.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina e impiega i periti;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il rilascio dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
 - k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato sulla rivista professionale del ramo della geomatica e in Internet (www.geomatik.ch) almeno cinque mesi prima del suo inizio. La pubblicazione avviene una volta all'anno.

3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- le date dell'esame
- la tassa d'esame
- il recapito per l'iscrizione
- il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) una proposta di progetto per il lavoro finale.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi:

- a) è titolare di un brevetto nella formazione professionale di geomatico, o di un documento equivalente, e può comprovare una pratica professionale di due anni nel settore della geomatica; oppure
- b) è titolare di un brevetto in un'altra formazione professionale tecnica, o di un documento equivalente, e può comprovare una pratica professionale di quattro anni nel settore della geomatica; e
- c) dispone dei necessari attestati di fine modulo, risp. delle relative dichiarazioni di equipollenza, ottenuti negli ultimi sei anni.

Sono riservati il pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la consegna tempestiva del proprio lavoro finale (progetto).

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima del suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici citando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo per le spese per il materiale verrà percepito in separata sede.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato dedotte le spese occorse.

3.43 Il mancato ottenimento dell'attestato professionale non dà diritto al rimborso della tassa.

3.44 La stesura dell'attestato professionale e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro sono soggette a una tassa. Questa tassa è a carico dei candidati.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno un mese prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione deve menzionare:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi quattordici giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro tre settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Decorso questo termine il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
 - b) malattia, infortunio o maternità;
 - c) lutto nella cerchia ristretta.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di dare l'esame finale con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

4.4 Periti; riunione di attribuzione delle note

- 4.41 La valutazione del lavoro finale è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.42 La commissione GQ decide in merito alla consegna degli attestati professionali. Alla riunione deliberativa è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.
- 4.43 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato devono essere ricusati al momento della decisione dell'attribuzione dell'attestato professionale.

5 ESAME FINALE; CERTIFICATI DI FINE MODULO RICHIESTI

5.1 Esame finale

5.11 L'esame finale è impostato sulle materie dei diversi moduli e viene presentato ai periti.

5.12 Il lavoro finale comprende le seguenti parti d'esame:

1. Progetto articolato, concernente i diversi moduli di formazione, su un tema approvato dalla commissione GQ (progetto, ricerca professionale, studio di un caso).
Tempo per l'elaborazione scritta del progetto: 1 - 2 settimane
2. Esame orale: almeno 75 minuti
Presentazione del progetto e interrogazione da parte dei periti.

5.13 I diversi aspetti sono valutati criticamente con la seguente ponderazione:

<i>Progetto articolato, concernente i diversi moduli di formazione</i>	
Posizione	Ponderazione
Concetto	1
Obiettivi del progetto	1
Descrizione del progetto	3
Valutazione delle soluzioni scelte	2
Contenuti e qualità della messa in atto	4
Forma e illustrazione del lavoro	2
<i>Esame orale</i>	
Posizione	Ponderazione
Presentazione	2
Interrogazione / discussione	3
Totale	18

5.14 Il tema del lavoro finale è approvato dalla Commissione GQ. La candidata/il candidato deve proporre il suo tema, in forma di una proposta di progetto, al momento della sua iscrizione.

5.2 Contenuto

Le norme dettagliate in merito all'esame finale possono essere consultate nelle direttive complementari al regolamento.

5.3 Moduli

5.31 È ammesso all'esame finale chi ha superato i seguenti esami modulari.

Tutti gli esami modulari della formazione di base:

- Personalità
- Comunicazione
- Gestione aziendale
- Geomatica + IT
- SIT (base)

Cinque esami modulari a scelta fra gli undici moduli di specializzazione seguenti:

- Burotica
- Sistemi
- Tecnologia Internet

Banche dati

Applicazioni IT
Metodi di rilievo
Punti fissi
Misurazione ufficiale
Geomatica e costruzione
SIT (approfondimento)
Gestione del territorio

5.32 Non ci sono esami per il modulo "personalità". Per superare il modulo è richiesta la presenza dell'80% al corso di formazione.

5.33 Contenuto e requisiti dei singoli moduli sono specificati nelle direttive o nella descrizione dei moduli (designazione del modulo e degli operatori che ne curano lo svolgimento).

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 In generale

La valutazione dell'esame finale è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle singole posizioni sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole posizioni, ponderate come al punto 5.13. Essa è arrotondata a una cifra decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota complessiva non risulta inferiore al 4,0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
- d) dev'essere escluso dallo stesso.

6.43 La commissione GQ decide il rilascio o meno dell'attestato professionale sulla base dei certificati di fine modulo inoltrati o delle attestazioni di equipollenza e delle prestazioni fornite all'esame finale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati di equipollenza;
- b) la valutazione dell'esame finale;

- c) il rilascio o meno dell'attestato professionale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato l'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
 - Tecnico in geomatica / Tecnica in geomatica con attestato professionale federale
 - Geomatiktechniker / Geomatiktechnikerin mit eidgenössischem Fachausweis
 - Technicien / Technicienne en géomatique avec brevet fédéral

Per la traduzione inglese si raccomanda "Technician in Surveying with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training".

- 7.13 I nominativi dei titolari di un attestato professionale sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.
- 7.14 Persone che, prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, abbiano ottenuto l'attestato professionale federale quale tecnico / tecnica catastale sono autorizzate portare il titolo di tecnico / tecnica in geomatica, conformemente alla cifra 7.12. Non viene rilasciato un nuovo attestato.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale federale amministrativo.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso il Tribunale federale amministrativo, che decide in modo definitivo.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Vacanze, rendiconto

- 8.11 L'organo responsabile, su proposta della commissione GQ, fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

- 8.12 L'organo responsabile assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti. Esso regola la chiave di ripartizione dei costi fra i suoi membri tramite una convenzione.
- 8.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 29.10.1997 concernente l'esame di professione di tecnico catastale è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I candidati e le candidate che hanno superato con successo l'esame finale negli anni 2006 e 2007 riceveranno successivamente, su domanda, il relativo attestato professionale federale di tecnico/a in geomatica.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell' UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

geosuisse
Presidente



sig. J. Kaufmann

Vice presidente



sig. Th. Glatthard

IGS
Presidente




sig. H.-U. Ackermann

Direttore



sig. Th. Meyer

PGS
Presidente




sig. L. Berset

Segretaria




sig. F. André

FVG/STV
Presidente



sig. J. Günthardt

Segretario



sig. F. Berger

GIG/UTS
Presidente



sig. L. Peguiron

Segretario




sig. St. Bovier

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 11 luglio 2007

**UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELLA TECNOLOGIA**

la Direttrice:



Dr. Ursula Renold